# REGOLAMENTO (CEE) N. 1182/78 DELLA COMMISSIONE

## del 31 maggio 1978

## che completa i regolamenti (CEE) n. 1634/77 e (CEE) n. 1790/77 relativi a gare permanenti per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 705/78 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 4 e l'articolo 34,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76 (4), in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1380/75, della Commissione, del 29 maggio 1975, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2505/77 (6), prevede, per l'applicazione degli importi compensativi monetari negli scambi con i paesi terzi, che ai gravami all'importazione come pure alle restituzioni e ai prelievi all'esportazione fissati in unità di conto, applicabili ai prodotti interessati si applichi un coefficiente ; che tale coefficiente è derivato della percentuale che è servita per il calcolo dell'importo compensativo monetario ed è fissato dalla Commissione al tempo stesso di tale importo ;

considerando che la Corte di giustizia della Comunità europea, nella causa 108/77, ha dichiarato che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1380/75 nella sua versione attuale, congiuntamente con il regolamento (CEE) n. 2101/75 (7), deve essere interpretato nel senso che alla restituzione all'esportazione nel settore dello zucchero, fissata in moneta nazionale sulla base di una gara, non deve essere applicato il coefficiente monetario fissato dalla Commissione, coefficiente che è derivato dalla percentuale che è servita di base per il calcolo della compensazione monetaria ;

considerando che l'applicazione economicamente soddisfacente del sistema degli importi compensativi monetari esige che il coefficiente monetario sia applicato ugualmente nel caso in cui, nell'ambito di una gara relativa agli scambi con i paesi terzi gli importi che figurano nella dichiarazione di aggiudicazione per un dato offerente, siano fissati in moneta nazionale ; che per questa ragione si deve prendere rapidamente una misura nel settore dello zucchero tale che non pregiudichi la soluzione che sarà adottata in maniera generale e completare il regolamento (CEE) n. 1634/77, del 19 luglio 1977, relativo ad una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco (8)e il regolamento (CEE) n. 1790/77, del 2 agosto 1977, relativo ad una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio di barbabietole (9) ;

considerando che, per ragioni analoghe e tenendo conto della pratica costantemente seguita in tale settore, è appropriato applicare tale regola retroattivamente salvo per le offerte accettate successivamente alla decisione della Corte e anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il seguente articolo 7 bis è aggiunto al regolamento (CEE) n. 1634/77 e al regolamento (CEE) n. 1790/77 :

« *Articolo 7 bis*

Il coefficiente di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1380/75 si applica ugualmente alle restituzioni aggiudicate in moneta nazionale nell'ambito della presente gara. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1978.

Esso è applicabile a tutte le restituzioni aggiudicate ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1634/77 e (CEE) n. 1790/77, escluse le restituzioni per le quali le offerte sono state accettate successivamente al 24 maggio 1978 e anteriormente al 1° giugno 1978.

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(2) GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(4) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 11.
(6) GU n. L 291 del 15. 11. 1977, pag. 15.
(7) GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 5.
(8) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 35.
(9) GU n. L 197 del 4. 8. 1977, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH